



# *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA  
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI TERRITORIALI  
DIVISIONE V - ISPETTORATO TERRITORIALE (CASA DEL MADE IN ITALY) DELLA LOMBARDIA

Spett.le

**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

**Argosolar01 S.r.l.**

argosolar01@legalmail.it

**COMUNE DI MAGNAGO**

info@pec.comune.magnago.mi.it

PRATICA: GRZ/42021 (CITARE NELLA RISPOSTA)

ALLEGATI: 1 (Circolare prot. n. 0129253 del 26/06/2025)

**Oggetto:** *Convocazione della conferenza di servizi decisoria in forma sempli cata e in modalità asincrona di cui all'art 14-bis, comma 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e art. 8, comma 8 del d.Lgs. n. 190/2024 – Procedimento di P.A.S. (procedura abilitativa sempli cata) relativa al progetto di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 1.310,40 kW e relative opere connesse, da realizzarsi nel comune di Magnago (MI).*

**Riscontro.**

---

*Con riferimento alla nota in oggetto si rimanda alla Circolare prot. n. 0129253 del 26/06/2025 con la quale il Dipartimento per i Servizi Interni, Finanziari, Territoriali e di Vigilanza - Direzione Generale per i Servizi Territoriali di questo Ministero ha inteso precisare il superamento della partecipazione del MIMIT ai procedimenti di autorizzazione unica e alle conferenze di servizi (vedi allegato).*

*Si partecipa pertanto, a titolo collaborativo, che la Società proponente, ai sensi dell'art. 56, commi 1 e 3, del D.lgs. 256/2003, come modificato dal D.Lgs. 48/2024, per la costruzione, modifica o spostamento delle condutture elettriche e tubazioni metalliche in progetto, a qualunque uso destinate, è tenuta a sottoscrivere una dichiarazione, asseverata da un professionista abilitato, da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica. La Società interessata di norma deve presentare, direttamente a codesto Ispettorato Territoriale, la suddetta dichiarazione, corredata da una dettagliata relazione tecnica a firma del professionista abilitato e dagli elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti, unitamente all'atto di sottomissione (per le sole condutture di energia elettrica).*

*I suddetti documenti devono essere trasmessi via PEC allo scrivente Ispettorato Territoriale all'indirizzo [dgst.div05@pec.mimit.gov.it](mailto:dgst.div05@pec.mimit.gov.it) e, successivamente, dovrà essere prodotta agli atti della Conferenza di Servizi la ricevuta di consegna PEC, in formato .eml o .msg, completa di oggetto, corpo messaggio e allegati, attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione asseverata al competente Ispettorato Territoriale.*

Detta dichiarazione sostituisce qualsiasi atto di assenso del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il ministero vigila ed esercita controlli a campione sulla realizzazione dei progetti. A tal fine, i soggetti interessati sono tenuti a segnalare al Ministero **l'inizio e la fine dei lavori** inerenti al progetto, per consentire l'accesso ai fini ispettivi del personale incaricato, nonché comunicare, con le modalità e nei termini prescritti, documenti, notizie e dati richiesti.

Infine, secondo le nuove disposizioni di cui all'art. 56, comma 7, del D.lgs. 259/2003, per le attività di vigilanza e controllo previste dal medesimo art. 56 sono dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto terzi.

All'atto dell'invio della documentazione richiesta la Società dovrà indicare un responsabile dell'attività ed i suoi recapiti per eventuali contatti che si dovessero rendere necessari.

Si riporta, qui di seguito, un riepilogo della documentazione che, alla luce di quanto sopra, dovrà pervenire allo Scrivente via PEC [dgst.div05@pec.mimit.gov.it](mailto:dgst.div05@pec.mimit.gov.it), **prima dell'avvio dei lavori** (si sottolinea che per le condutture di energia elettrica la documentazione dovrà riguardare tutte le linee oggetto dell'impianto, dalla produzione di energia elettrica derivante da fonte rinnovabile sino al punto di consegna e, ancora, dal punto di consegna sino alla connessione e immissione alla RTN):

- **dichiarazione asseverata da un professionista abilitato**, da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica (scaricabile al link [ispettorati.mise.gov.it/images/ispettorati/lombardia/Modulistica/Dichiarazione\\_asseverata.pdf](http://ispettorati.mise.gov.it/images/ispettorati/lombardia/Modulistica/Dichiarazione_asseverata.pdf) );
- **dettagliata relazione ed elaborati progettuali a firma del professionista abilitato**, che attestino la conformità degli impianti;
- **atto di sottomissione in bollo da € 16,00**, (solo per condutture elettriche, scaricabile al link [ispettorati.mise.gov.it/images/ispettorati/lombardia/Modulistica/Atto di Sottomissione.pdf](http://ispettorati.mise.gov.it/images/ispettorati/lombardia/Modulistica/Atto_di_Sottomissione.pdf) ) registrato presso il competente Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate (C.F. dello scrivente Ministero n. 97336280157); qualora la Società abbia già prodotto atto di sottomissione per altro progetto, è sufficiente allegare una copia dello stesso;
- **il nominativo del responsabile dell'attività e relativi recapiti** (numero di telefono e indirizzo email).

p. IL DIRIGENTE  
Ing. Fabrizio Clermont

"Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. N. 82 del 7/32005 e s.m."



# *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA  
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI TERRITORIALI

Roma, data come da protocollo

**Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza  
energetica – Dipartimento energia (DIE) – Direzione  
generale fonti energetiche e titoli abilitativi (FTA)**  
[fta@pec.mase.gov.it](mailto:fta@pec.mase.gov.it)

**Alla Regione Abruzzo**  
[drq@pec.regione.abruzzo.it](mailto:drq@pec.regione.abruzzo.it)

**Alla Regione Basilicata**  
[AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it](mailto:AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it)

**Alla Regione Calabria**  
[capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it](mailto:capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it)

**Alla Regione Campania**  
[urp@pec.regione.campania.it](mailto:urp@pec.regione.campania.it)

**Alla Regione Emilia-Romagna**  
[urp@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**Alla Regione Friuli-Venezia Giulia**  
[regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it](mailto:regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it)

**Alla Regione Lazio**  
[protocollo@pec.regione.lazio.it](mailto:protocollo@pec.regione.lazio.it)

**Alla Regione Liguria**  
[protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it)

**Alla Regione Lombardia**  
[protocollo@pec.regione.lombardia.it](mailto:protocollo@pec.regione.lombardia.it)

**Alla Regione Marche**  
[regione.marche.protocollogiunta@emarche.it](mailto:regione.marche.protocollogiunta@emarche.it)

**Alla Regione Molise**  
[regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it)

**Alla Regione Piemonte**  
[gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it](mailto:gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it)

**Alla Regione Puglia**



[protocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it)

**Alla Regione Sardegna**

[presidenza@pec.regione.sardegna.it](mailto:presidenza@pec.regione.sardegna.it)

**Alla Regione Sicilia**

[segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it](mailto:segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it)

**Alla Regione Toscana**

[regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

**Alla Regione Umbria**

[regione.giunta@postacert.umbria.it](mailto:regione.giunta@postacert.umbria.it)

**Alla Regione Valle d'Aosta**

[gabinetto\\_presidenza@pec.regione.vda.it](mailto:gabinetto_presidenza@pec.regione.vda.it)

**Alla Regione Veneto**

[protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)

**Alla Provincia autonoma di Trento**

[presidente@pec.provincia.tn.it](mailto:presidente@pec.provincia.tn.it)

**Alla Provincia autonoma di Bolzano**

[adm@pec.prov.bz.it](mailto:adm@pec.prov.bz.it)

**All'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI),  
alle ANCI regionali e ai comuni italiani *per il tramite di*  
*ANCI***

[anci@pec.anci.it](mailto:anci@pec.anci.it)

[segreteria generale@anci.it](mailto:segreteria generale@anci.it)

pc

**Al Ministero dell'Interno**

**Direzione centrale per l'amministrazione generale e  
le prefetture-Uffici territoriali del Governo  
e, per il suo tramite,**

**a tutte le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo**

[dcagutg@pec.interno.it](mailto:dcagutg@pec.interno.it)

**Al Ministero della Cultura**

**Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e  
Paesaggio**

**e, per il suo tramite,**

**alle Soprintendenze archeologia, belle arti e  
paesaggio competenti per territorio**

[dq-abap@pec.cultura.gov.it](mailto:dq-abap@pec.cultura.gov.it)







**Agli Ispettorati Territoriali (Case del Tade in Italy)**  
tramite Documentale Mimit

**OGGETTO: Applicazione dell'art. 56, comma 3, del D.Lgs. n. 259/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 48/2024, in coordinamento con l'art. 9 del D.Lgs. n. 190/2024 – Nuove modalità operative e superamento della partecipazione del MIMIT ai procedimenti di autorizzazione unica e alle conferenze di servizi**

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 48/2024 è stata introdotta una rilevante modifica all'art. 56 del Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259/2003 o CCE), volta alla semplificazione dell'attività di costruzione delle condutture di energia elettrica e tubazioni metalliche sotterrate. Il nulla osta per la costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica, e tubazioni metalliche sotterrate è stato sostituito da una dichiarazione, che i soggetti interessati sottoscrivono, asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica. In particolare, il nuovo comma 3 stabilisce che le predette dichiarazioni asseverate "sostituiscono qualsiasi atto di assenso del Ministero" anche "nell'ambito delle conferenze di servizi".

La novità introdotta all'art. 56, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche ha determinato il superamento definitivo della necessità di qualsiasi atto di assenso da parte degli Ispettorati territoriali del MIMIT.

Il deposito della dichiarazione asseverata da parte del soggetto proponente tiene luogo, a ogni effetto di legge, del parere o nulla osta precedentemente rilasciato dal Ministero.

Tale effetto sostitutivo opera *ex lege* e si estende esplicitamente anche al procedimento svolto in sede di conferenza di servizi.

Pertanto, alla luce della novella legislativa, per poter effettuare gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 56 CCE, le **società interessate** devono **presentare direttamente ai competenti Ispettorati territoriali, prima dell'avvio dei lavori, la seguente documentazione obbligatoria ai sensi della disposizione in oggetto:**

- a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'ente proponente asseverata da un professionista abilitato;
- b) dettagliata relazione tecnica;
- c) elaborati progettuali attestanti la conformità dell'impianto;
- d) copia conforme dell'atto di sottomissione, ove previsto, debitamente registrato.

Come noto, inoltre, l'art. 9 del decreto legislativo n. 190/2024 (Testo Unico FER) ha disciplinato il nuovo procedimento di Autorizzazione Unica (AU) per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti, prevedendo per gli interventi di cui all'allegato C, in applicazione dei principi di celerità, omogeneità e di non aggravamento degli oneri, un procedimento unificato il cui provvedimento finale ricomprende al suo interno ogni atto di assenso comunque denominato, richiesto dalla normativa di settore.

Tale disposizione, in accordo con il carattere onnicomprensivo del procedimento di Autorizzazione Unica, prevede l'obbligo per il proponente di allegare all'istanza presentata





mediante piattaforma SUER, tutta la documentazione richiesta dalle normative settoriali per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi.

Il comma 4 del predetto articolo 9, dispone poi che, decorsi dieci giorni dal suddetto deposito, l'amministrazione procedente rende disponibile la documentazione ricevuta, in modalità telematica, alle altre amministrazioni interessate, le quali, nei successivi venti giorni, dovranno verificare, ciascuna per i profili di propria competenza, la completezza della documentazione e comunicare all'amministrazione che ha avviato il procedimento di AU le integrazioni occorrenti che il soggetto proponente è tenuto ad effettuare nei successivi trenta giorni. All'esito della fase di verifica di completezza della documentazione, l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi invitando le PP.AA. coinvolte a partecipare alla stessa.

Alla luce di tale mutato quadro normativo, appare quanto mai opportuno, per garantire un'applicazione coordinata delle rispettive discipline autorizzatorie, fornire, per quanto di competenza dello scrivente Ministero, alcuni chiarimenti sulle conseguenze che il mutato ruolo attribuito agli Ispettorati territoriali del MIMIT dal nuovo art. 56 CCE esplica sulla partecipazione degli stessi al procedimento di AU disciplinato dall'art. 9 del Testo unico FER, anche in virtù delle linee operative uniformi fornite ai nostri uffici territoriali coerentemente alla ratio semplificatoria della riforma.

Il chiaro dettato normativo del nuovo art. 56 CCE, laddove dispone che *"Le dichiarazioni sostituiscono qualsiasi atto di assenso del Ministero sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241"* e che le società presentano, *"prima dell'avvio dei lavori, ai competenti Ispettorati territoriali, le predette dichiarazioni"*, non lascia margini di dubbio sulla esclusione della necessità di un'attività di controllo e verifica da parte del Ministero nella fase iniziale del procedimento nella quale il soggetto interessato presenta la relativa documentazione.

La disposizione in esame, in un'ottica di responsabilizzazione del proponente, ha inteso eliminare ogni controllo preventivo da parte degli Ispettorati territoriali sui progetti di cui sopra, spostando la verifica sulla conformità degli elaborati tecnici e dei conseguenti lavori realizzati sulla base degli stessi ad una fase successiva e circoscrivendo il controllo ad un campione di progetti e impianti individuati secondo criteri predeterminati.

La dichiarazione asseverata presentata ai sensi dell'art. 56, comma 3, CCE ai competenti Ispettorati territoriali, come espressamente disposto dal legislatore e come sopra evidenziato, ha di per sé valenza di "atto di assenso del Ministero", da intendersi perfezionato soltanto nel momento in cui il MIMIT, per il tramite delle proprie articolazioni territoriali, riceve la suddetta documentazione.

La norma in esame prescrive inoltre che, affinché il soggetto proponente possa ritenersi legittimato ad eseguire alcuno degli interventi indicati, è sufficiente che detto adempimento venga assolto prima dell'inizio dei lavori, con la conseguenza che tale disposizione consente all'operatore di attivarsi anche a ridosso dell'avvio delle opere dal medesimo proposte con la presentazione del progetto.

Alla luce delle previsioni pocanzi indicate, deve concludersi che, nel momento in cui l'operatore interessato presenta l'istanza di cui al comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo 190/2024 per l'avvio del procedimento di Autorizzazione Unica, possono presentarsi le due seguenti ipotesi:

- a) il proponente ha già ottemperato all'obbligo di cui all'art. 56 CCE. In tal caso, il titolo abilitativo disciplinato da tale norma deve intendersi già perfezionato con la mera







ricezione da parte degli Ispettorati territoriali della dichiarazione asseverata, correttamente compilata e corredata della prescritta documentazione, con conseguente eliminazione, nell'ambito del procedimento di AU, della necessità per il Ministero sia di effettuare verifiche istruttorie sia di esprimere formalmente il suo assenso all'interno della conferenza;

b) il proponente non ha ancora avviato l'iter procedimentale prescritto dall'art. 56 CCE. In simile evenienza, che può perdurare anche sino alla conclusione del procedimento di AU disciplinata dall'art. 9, qualora l'inizio dei relativi lavori non sia previsto, o comunque non avvenga, a breve termine, si realizza un vero e proprio sfasamento tra le due procedure autorizzatorie, in considerazione del quale, un intervento del MIMIT nelle fasi istruttoria e decisoria nel procedimento di AU risulta a maggior ragione non ipotizzabile.

In linea, dunque, con il quadro normativo delineato e con la logica ad esso sottesa, deve ritenersi che le indicazioni procedimentali contenute ai commi 4 e 5 dell'art. 9 del Testo Unico FER non possono in alcun caso trovare applicazione nei confronti degli Ispettorati territoriali del MIMIT, posto che una loro partecipazione al procedimento di autorizzazione unica nei termini e modalità ivi indicati vanificherebbe l'intervento riformatore del decreto legislativo 48/2024, comportando la reintroduzione della necessità per gli Ispettorati di verificare "a monte", per ogni richiesta presentata, l'idoneità degli atti progettuali prodotti e di pronunciarsi sulla compatibilità dell'intervento proposto con le reti di comunicazione elettronica.

L'esclusione della partecipazione degli Ispettorati territoriali del MIMIT al suindicato procedimento di Autorizzazione Unica va riferita:

- tanto alla fase istruttoria relativa alla verifica della completezza documentale, disciplinata dai commi 3 e 4 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 190/2024, avendo gli stessi già espletato tale controllo formale all'atto della ricezione della dichiarazione asseverata corredata degli allegati di cui al precedente elenco;
- quanto alla successiva conferenza di servizi, convocata all'esito dell'accertamento documentale, per il rilascio dell'autorizzazione unica, in quanto l'assenso del Ministero si intende già acquisito mediante presentazione ai competenti Ispettorati territoriali della prefata dichiarazione asseverata.

Dall'analisi svolta sulle normative in oggetto appare di tutta evidenza che la determinazione motivata favorevole resa ai sensi dell'art. 9 TU FER, all'esito della conferenza, "incorpora" in sé tutti gli atti di assenso comunque denominati che devono nella medesima conferenza essere resi dalle amministrazioni coinvolte.

Quanto, invece, al titolo abilitativo, che in passato il MIMIT doveva rilasciare per gli interventi riferiti alle condutture di energia elettrica e tubazioni metalliche sotterrate, si perfeziona ora automaticamente con la presentazione della dichiarazione asseverata, senza dover attendere atti autorizzativi espliciti. L'attivazione di tale meccanismo di sostituzione automatica è vincolata al momento in cui i relativi lavori hanno inizio, momento che rappresenta il termine ultimo entro il quale la documentazione deve essere depositata presso gli uffici territoriali del MIMIT. Ne deriva, quindi, che il titolo in questione si forma, dunque, in una sede autonoma, diversa da quella della conferenza disciplinata dall'art. 9 TU FER. Tale circostanza, unitamente al fatto che l'adempimento è condizionato al rispetto di un termine finale preclusivo legato al verificarsi di un evento (l'inizio dei lavori) la cui realizzazione esula dalle vicende procedimentali che conducono all'AU, comporta che **il perfezionamento dell'abilitazione di cui all'art. 56 CCE può tanto precedere la fase dell'avvio della procedura di AU o dell'espletamento della relativa istruttoria**







**collegiale quanto cadere in una fase procedurale intermedia o addirittura successiva all'adozione del provvedimento finale.**

Pertanto, considerato che il perfezionamento del titolo ex art. 56 CCE non deve transitare per la conferenza di servizi, resta comunque il fatto che, in virtù del carattere assorbente che connota il provvedimento di Autorizzazione Unica, affinché quest'ultima produca i propri effetti, abilitando il richiedente all'esecuzione dell'intervento proposto, è quanto mai opportuno che la stessa prenda atto dell'avvenuta presentazione della dichiarazione asseverata ovvero, in caso contrario, ne prescriva la presentazione prima dell'inizio dei lavori.

Al riguardo, al fine di garantire che i necessari controlli nell'ambito del procedimento di AU siano effettuati senza pregiudicare la finalità di semplificazione e di responsabilizzazione del soggetto proponente, che costituisce l'ispirazione della riforma dell'art. 56 del CCE, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

- nell'ipotesi in cui il proponente ha già ottemperato all'obbligo di cui all'art. 56 CCE, con conseguente perfezionamento del titolo abilitativo al di fuori e prima della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente potrà acquisire la prova di tale circostanza, ossia dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni poste dall'art. 56 CCE da parte del proponente, il quale dovrà allegare alla propria istanza, la documentazione attestante la presentazione al competente Ispettorato territoriale degli atti elencati alle lettere a), b), c) e d) del punto 1 della premessa.

Tale produzione documentale, essendo volta esclusivamente ad informare l'amministrazione procedente che l'adempimento richiesto dall'art. 56 CCE è stato assolto e che il titolo si è perfezionato, ha una valenza meramente ricognitiva;

- nel caso in cui il procedimento volto al rilascio dell'Autorizzazione Unica si concluda anteriormente all'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 56 del CCE, sarebbe opportuno che il provvedimento finale espressamente prescriva, in capo al soggetto beneficiario, l'obbligo di adempiere a tali comunicazioni anteriormente all'inizio dei lavori, nonché di depositare agli atti del procedimento gli esiti dell'avvenuto adempimento

Nell'auspicare che la presente nota, in linea con gli obiettivi di semplificazione perseguiti dal legislatore e con le indicazioni operative uniformi fornite ai nostri uffici territoriali, possa favorire una applicazione coerente ed armonizzata delle previsioni normative da ultimo introdotte, prevenendo l'insorgere di prassi applicative non perfettamente allineate al nuovo assetto normativo, si ringraziano sin d'ora tutte le amministrazioni in indirizzo della consueta collaborazione e della diffusione anche agli uffici e/o articolazioni territoriali interessati.

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Dott. Amerigo Splendori*

Firmato digitalmente da: Amerigo Splendori  
Organizzazione: MISE/80230390587  
Data: 26/06/2025 16:08:18

*"Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche".*

